

EMERSIONE DEL RAPPORTO DI  
LAVORO IRREGOLARE  
&  
REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORATORE  
STRANIERO

*Art. 103 D.L. «Rilancio»  
n. 34 del 19 maggio 2020*

# 1) REGOLARIZZAZIONE E DATORIALE (sanatoria di rapporto di lavoro irregolare o conclusione di nuovo contratto di lavoro)

Art. 103, c. 1

## CHI PROPONE LA DOMANDA?

**IL DATORE DI LAVORO** cittadino italiano, cittadino UE, cittadino extra UE con permesso illimitato UE slp (art. 9 D.Lgs. 286/98) (*\* si ritiene possa estendersi la possibilità anche al titolare di Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30/2007*)

## CHE OPERA NEI SEGUENTI AMBITI LAVORATIVI

(art. 103, c.3):

- I. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse svolte dal medesimo datore di lavoro (*\* si rimanda alla lettura dell'art. 2135, c. 3 c.c.*);
- II. assistenza alla persona non autosufficiente, per sé o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi (c.d. "badanti");
- III. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (es: *colf* o *baby sitter*).

**CON PRECISI LIMITI MINIMI DI REDDITO**, che verranno definiti con Decreto interministeriale da adottare entro il 29 maggio 2020;

**CHE NON ABBAIA RIPORTATO CONDANNE** (segue: v. slide successiva).

# Segue

*Datore di lavoro che non  
abbia riportato  
condanne...*

## Sentenze di condanna

- negli ultimi cinque anni;
- anche non definitive;
- anche patteggiate, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

## Per quali reati?

- favoreggiamento immigrazione clandestina ed emigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione in schiavitù di cui art. 600 c.p.
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603-bis c.p.
- reato di occupazione alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

## I DATORI DI LAVORO POSSONO

**A) Concludere un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri regolari o irregolari presenti sul territorio nazionale all'8 marzo 2020 e che dopo tale data non abbiano lasciato il t.n., che:**

- hanno fatto i **rilievi fotodattiloscopici**;
- oppure hanno soggiornato in Italia in forza della **dichiarazione di presenza** ai sensi della L. 68/2007 (*\* nelle due modalità previste all'art. 1, c. 2 L. 68/2007*);
- oppure di attestazioni costituite da **documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici** prima dell'8 marzo 2020 (*\* es: certificati medici provenienti dalle ASL o da medici convenzionati con le ALS*).

**B) dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tutt'ora in corso con cittadini italiani o stranieri regolari o irregolari presenti sul territorio nazionale all'8 marzo 2020 e che dopo tale data non abbiano lasciato il t.n.,**

- che:
- hanno fatto i **rilievi fotodattiloscopici**;
  - oppure hanno soggiornato in Italia in forza della **dichiarazione di presenza** ai sensi della L. 68/2007 (*\* nelle due modalità previste all'art. 1, c. 2 L. 68/2007*);
  - oppure di attestazione costituita da **documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici** prima dell'8 marzo 2020 (*\* es: certificati medici provenienti dalle ASL o da medici convenzionati con le ALS*).

**ATTENZIONE AL COMMA 6:** durante tutta la procedura il lavoratore deve essere alle **esclusive dipendenze** di un **solo** datore di lavoro (es: no più part-time). Sulla base del **comma 4**, si ritiene che durante la procedura il rapporto di lavoro con il datore di lavoro che ha presentato l'istanza possa cessare e possa essere instaurato un nuovo rapporto con altro datore (sarà opportuno attendere dei chiarimenti in merito).

# DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO: LA PROCEDURA

*Art. 103, c. 15*

- **Come presento la domanda?** Con le modalità che verranno previste con il Decreto interministeriale del comma quinto da adottarsi entro il 29 maggio 2020.
- **Quando posso presentare la domanda?** dal 1 giugno fino al 15 luglio 2020.
- **Quali sono i costi?** 500 euro per ciascun lavoratore + ulteriore contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui importo sarà determinato con il Decreto interministeriale del comma quinto.
- **Dove presenterò la mia domanda?** Presso l' INPS se il lavoratore è italiano o cittadino UE; presso la Prefettura (SUI) se è un cittadino extra UE.
- **Cosa può fare il lavoratore mentre la procedura è in corso?** Può lavorare **solo** per un datore di lavoro (no più contratti part - time); **se** il lavoro cessa, può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e ricercare un nuovo datore di lavoro, non può essere espulso tranne in casi tassativi
- **Cosa ottiene il lavoratore alla fine della procedura, quindi solo dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la regolare assunzione?** Rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

QUALI CITTADINI EXTRA UE IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ REGOLARIZZARE ATTRAVERSO QUESTA PROCEDURA?

*Art. 103, comma 10*

- a) Coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un **provvedimento di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato** (art. 13, c. 1 TUI) oppure di **espulsione prefettizia per motivi di pericolosità sociale** (art. 13, c. 2 lett. c) TUI);
- b) Coloro che sono **segnalati nel SIS (Sistema Informativo Schengen)** ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (*\* salvo la possibilità, eventualmente anche nel corso della procedura di sanatoria, di richiederne la cancellazione. Si noti bene che la procedura di cancellazione è complessa in quanto solo lo Stato che ha proceduto all'inserimento del nominativo nel SIS può poi cancellarlo*);

**In quali casi il cittadino extra UE può essere un segnalato SIS?**

**b.1** se ha subito un'espulsione coattiva

**b.2** se è stato respinto alla frontiera

**b.3** se ha segnalazioni di intelligence perché considerato pericoloso

## Segue - QUALI CITTADINI EXTRA UE IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ REGOLARIZZARE ATTRAVERSO QUESTA PROCEDURA?

- c) Coloro che sono stati **condannati**, anche con **sentenza non definitiva o «di patteggiamento»** per uno dei reati per cui è previsto **l'arresto obbligatorio in flagranza** (art. 380 c.p.p.), per i delitti contro la **libertà personale**, per i reati inerenti gli **stupefacenti**, il **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** e l'emigrazione clandestina o per i reati diretti al **reclutamento di persone da destinare alla prostituzione** o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (*\* la previsione, analoga a quella contenuta nelle precedenti sanatorie, appare particolarmente restrittiva in relazione all'orientamento della giurisprudenza amministrativa che richiede la verifica dell'attualità della pericolosità sociale*);
- d) Coloro che, in forza di una **valutazione discrezionale della PA** (*\* purché basata su indizi effettivi di pericolosità sociale*), siano comunque considerati una **minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato** o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la oppressione dei controlli alle frontiere interne o la libera circolazione delle persone.

Dall'entrata in vigore del D.L. (19 maggio 2020) sono **sospesi i procedimenti penali e amministrativi** per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione. La sospensione CESSA se non viene presentata l'istanza oppure nel caso in cui si proceda al rigetto o all'archiviazione dell'istanza (compresa la mancata presentazione delle parti).

i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro di cui sopra sono **archiviati** in caso di esito positivo della procedura; anche in caso di esito negativo della procedura per causa non imputabile al datore di lavoro.

**Non sono sospesi** i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

- a) **favoreggiamento immigrazione clandestina** verso l'Italia e dall'Italia o per i reati diretti al **reclutamento di persone da destinare alla prostituzione** o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da **impiegare in attività illecite** nonché per il reato di **riduzione in schiavitù** di cui all'art. 600 c.p.
- b) **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** ex art. 603-bis c.p

**Non perseguibilità** penale e/o amministrativa a causa del rapporto di lavoro irregolare di cui si chiede l'emersione.



# I BENEFICI PER IL DATORE DI LAVORO

## 2) PERMESSO PER RICERCA LAVORO

Art. 103, c. 2

In che **ambiti lavorativi**? Si leggono all'art. 103, c. 3:

- I. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (*\* art. 2135, c. 3 c.c.; attività comunque esercitate dal **medesimo imprenditore agricolo**, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, nonché attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediate l'utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate per l'attività agricola esercitata. Sono comprese attività di valorizzazione del territorio, di ricezione e di ospitalità*);
- II. assistenza alla persona non autosufficiente, per sé o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi (c.d. "badanti");
- III. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (es: *colf o baby sitter*).

## Chi propone domanda?

*Art. 103, c. 2 da integrare con le disposizioni del Decreto interministeriale, che verrà emanato entro il 29 maggio 2020*

**Lavoratore cittadino extra UE  
non regolarmente soggiornante a  
partire dal 31 ottobre 2019**

**PDS scaduto dal 31 ottobre 2019, non  
rinnovato o convertito in altro titolo di  
soggiorno**

**presenti sul territorio nazionale all'8  
marzo 2020 e che dopo tale data non  
abbiano lasciato il t.n.**

**devono avere già svolto comprovata  
attività di lavoro (verificata con le modalità  
di cui al decreto attuativo che verrà  
pubblicato entro il 30 maggio 2020) nei  
settori previsti prima del 31 ottobre 2019**

# Quale lavoratore extra UE non può proporre domanda?

Art. 103, c. 10

## Espulsioni

Coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un **provvedimento di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato** (art. 13, c. 1 TUI) oppure di **espulsione prefettizia per motivi di pericolosità sociale** (art. 13, c. 2 lett. c) TUI);

## Segnalazioni SIS

Coloro che sono **segnalati SIS** ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (*\* salvo la possibilità, eventualmente anche nel corso della procedura di sanatoria, di richiederne la cancellazione. Si noti bene che la procedura di cancellazione può essere complessa in quanto solo lo Stato che ha proceduto all'inserimento del nominativo nel SIS può poi cancellarlo. Si rimanda alla slide 6)*

## Condanne penali

- anche con **sentenza non definitiva o «di patteggiamento»**
- per uno dei reati per cui è previsto **l'arresto obbligatorio in flagranza** (art. 380 c.p.p.), per i delitti contro la **libertà personale**, per i reati inerenti gli **stupefacenti**, il **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** e l'emigrazione clandestina o per i reati diretti al **reclutamento di persone da destinare alla prostituzione** o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (*\* la previsione, analoga a quella contenuta nelle precedenti sanatorie, appare particolarmente restrittiva in relazione all'orientamento della giurisprudenza amministrativa che richiede la verifica dell'attualità della pericolosità sociale*);

## Minaccia per l'ordine pubblico

Coloro che, in forza di una **valutazione discrezionale della PA** (*\* purché basata su indizi effettivi di pericolosità sociale*), sono considerati una **minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato** in Italia o nei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla libera circolazione.

# DOMANDA DEL LAVORATORE EXTRA UE: LA PROCEDURA

*Art. 103, c. 16*

- **Come presento la domanda?** Con le modalità che verranno previste con il Decreto interministeriale del comma quinto da adottare entro il 29 maggio 2020.
- **Quando posso presentare la domanda?** dal 1 giugno fino al 15 luglio 2020.
- **Dove presenterò la mia domanda?** Questura competente (Ufficio Immigrazione).
- **Cosa mi viene rilasciato?** Un permesso temporaneo della durata di 6 mesi per cercare lavoro nei settori interessati dal decreto legge.
- **E nelle more del rilascio del permesso temporaneo?** Un'attestazione, rilasciata all'atto di presentazione della domanda, che mi consente di:
  1. soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato; non potrò essere espulso, se non in tassativi casi;
  2. di svolgere attività di lavoro subordinato esclusivamente nei settori di attività di cui comma 3 (successivamente alla conversione in pds per lavoro, cioè alla conclusione della procedura, potrò svolgere attività anche in altri settori);
  3. di presentare eventuale domanda di conversione del pds temporaneo in pds per motivi di lavoro;
  4. di iscrivermi al centro per l'impiego.

# E SE NEI 6 MESI TROVO LAVORO? LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO

- **Cosa mi serve?**

**Contratto** di lavoro **ovvero documentazione retributiva e previdenziale** comprovante il rapporto di lavoro;

- **Quando non posso fare la conversione?**

1. Se il datore di lavoro e il lavoratore **non sottoscrivono il contratto di soggiorno**;
2. Se il datore **non procede all'assunzione**, a meno che il mancato perfezionamento del contratto di lavoro dipenda dal buon esito di una precedente richiesta di nulla osta all'ingresso per l'assunzione oppure di emersione di un altro lavoratore;
3. Se il datore di lavoro è stato **condannato** negli ultimi 5 anni con *sentenza, anche non definitiva e anche successiva a patteggiamento*, per:
  - a) favoreggiamento immigrazione clandestina ed emigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione in schiavitù di cui art. 600 c.p.
  - b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 *bis* c.p.;
  - c) reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso per lavoro.

**Divieto di espulsione** durante il procedimento.

Dall'entrata in vigore del D.L. (19 maggio 2020) sono **sospesi i procedimenti penali e amministrativi** per l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio nazionale.

La sospensione CESSA se non viene presentata l'istanza oppure nel caso in cui si proceda al rigetto o all'archiviazione dell'istanza (compresa la mancata presentazione delle parti).

**Non sono sospesi** i procedimenti penali relativi all'illecito di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/98

**Sono estinti i reati e gli illeciti amministrativi** relativi all'ingresso e alla permanenza irregolare sul territorio nazionale solo all'esito della conversione del permesso temporaneo semestrale in permesso per lavoro.

**I BENEFICI  
PER IL  
LAVORATORE  
EXTRA UE**

*Art. 103, c. 11 e 17*

*A cura di:*

*Marco Ferrero, professore a contratto di Diritto dell'Immigrazione Università Cà Foscari Venezia*

*Fabrizio Ippolito D'Avino, Foro di Venezia*

*Giovanni Barbariol, Foro di Padova*

*Chiara Roverso, Foro di Padova*

*Cecilia Menon, Foro di Venezia*

*Eleonora Lucatello, Foro di Padova*

*Martina Opocher, Foro di Padova*

**Seguirà un aggiornamento dopo la pubblicazione del decreto  
interministeriale atteso entro il 29 maggio 2020**